



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/42921 - 429250 Fax. 0982- 41013
Cod. Fisc. 86000330786

N° 85 /19 DEL 30.07.2019

ORDINANZA BALNEARE SULL'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO "RAZIONALIZZAZIONE/MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL' ORDINANZA DI BALNEAZIONE N° 62/19 DEL 21.06.2019"

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso del litorale Marittimo per finalità turistico-ricreative ed alle attività connesse svolte sul tratto di costa compreso tra Amantea e Campora San Giovanni;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1942 n° 327 ed in particolare gli artt. 30, 68, 1161, 1164, 1174 e gli artt. 27, 28, e 524 del regolamento di esecuzione;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 Luglio 1975, n. 382";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Costituzionale n° 3 del 18.10.2001 in materia di ripartizioni di funzioni amministrative tra Stato ed Enti Locali ;

VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo;

RILEVATO che il D.lgs 30 Maggio 2008, n° 116 "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE "ed in particolare l'art 2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), individua e definisce il periodo della stagione balneare;

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

VISTO il D.M. 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.lgs 30 Maggio 2008 di recepimento della direttiva 2006/7/CE" relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;



VISTO il Piano Comunale di Spiaggia approvato con Determinazione Dirigenziale n° 02/13 del 28.02.2013 dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza ;

VISTA l'ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Autorità Marittima di Vibo Valentia Marina n° 12/2019 del 25.06.2019;

ATTESO che si rende necessario emanare le opportune disposizioni in merito alla stagione balneare in questo Comune,

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistiche-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero di questo Comune;
- b) Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n° 12/2019 del 25.06.2019;

ART. 2 - DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio ed il 31 Ottobre di ogni anno;

ART. 3 - ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

- a) Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Amantea, sono, durante il periodo della stagione, destinati alla balneazione, per una distanza di 150,00 ml dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui all'ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n° 12/2019 del 25.06.2019.
- b) E' fatto obbligo ai concessionari di segnalare opportunamente i limiti delle acque di balneazione;
- c) Analogamente, i gestori delle strutture balneari devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

ART. 4-ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE


E' VIETATA LA BALNEAZIONE:

- a) **alle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;**
- b) **in prossimità dei pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;**
- c) **all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;**
- d) **all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;**
- e) **alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;**
- f) **nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.**

ART. 5- PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività



- balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio nonché negli arenili appositamente destinati a tali utilizzi;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
 - d) campeggiare;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
 - f) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi;
 - g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
 - h) tenere ad alto volume radio, juke box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;
 - i) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
 - l) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
 - m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
 - n) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
 - o) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aereomobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
 - p) esercitare qualsiasi tipo di pesca.

ART. 6-DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle



attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

ASSISTENZA E SOCCORSO - Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 mt. di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il bagnino o l'assistente deve stazionare nelle postazioni di seguito specificate oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili: un binocolo, un paio di pinne e maschera, un'imbarcazione di colore rosso/arancione idonea al salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa, e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.

In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salvagente anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.

Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: 3 bombolette individuali di ossigeno, da 1 litro con riduttore di pressione; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.


È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI) - I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia -al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Amantea Settore "Demanio



Marittimo” e Dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione “INGRESSO SPIAGGIA LIBERA”) specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

L'inosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.

FASCIA DEI 5 METRI – Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE – Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

USO DELLE PISCINE – Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

- a) ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;
- b) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;
- c) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- d) gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- e) deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
- f) i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alla piscina devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;
- g) la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera



e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA PRIVATA A LIDO PRIVATO AUTORIZZATO CON C.D.M.

- a) nelle aree di pertinenze relative a C.D.M., a differenza da quanto stabilito all'art. 5 della presente Ordinanza, è ammesso, previo parere favorevole igienico sanitario da parte dell'ASP, l'ingresso /l'accesso dei cani in spiaggia esclusivamente nei lidi attrezzati a tale scopo;
- b) tutti i cani, nei percorsi di accesso e di fruizione, dovranno, durante la permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio L= 1,50 m., indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni;
- c) il lido/stabilimento dovrà prevedere area idonea all'uopo recintata con percorsi obbligati per i cani che dovranno essere accompagnati sino all'acqua con guinzaglio e museruola;
- d) Il proprietario dovrà essere sempre munito di sacchettino e di palettina (o il guanto) per la raccolta degli escrementi oltre all'acqua per sciacquare le deiezioni liquide e in ogni caso il lido/stabilimento dovrà prevedere apposita fontanella con tubo flessibile per tale operazione;
- e) Sull'arenile (area) prevista per la sosta dei cani, area adeguatamente recintata, dovrà essere predisposta, fino ad una profondità minima di cm. 10 un idoneo tessuto impermeabilizzato al fine di garantire la separazione della sabbia soggetta alle deiezioni e la sabbia sottostante vergine. A tal fine a chiusura del lido/stabilimento il titolare dovrà presentare idonea documentazione della sanificazione del sito soggetto a tale uso con rimozione e smaltimento della sabbia superficiale che dovrà essere accompagnata da ricevuta dello smaltimento della stessa;
- f) Rispettare le eventuali norme restrittive previste dal titolare del lido

ART. 7 – NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.

ART. 8- DISPOSIZIONI FINALI


La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo del Comune e sul sito internet istituzionale. Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare. Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Amantea li, 30.07.2019



IL SINDACO
(DOTT. MARIO PIZZINO)



Città di Amantea (Provincia di Cosenza)
Publicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. <u>595</u>
Dal <u>30 LUG. 2019</u>
Al <u>14 AGO. 2019</u>